

(Codice interno: 310187)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1515 del 29 ottobre 2015

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014.*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

La Delibera, dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, identifica i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta Regionale con la deliberazione 179 del 27 febbraio 2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività, rimandando ad un separato atto giuntale, sentita la Commissione consiliare competente, l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata Legge.

Conseguentemente, la Giunta Regionale ha approvato il provvedimento n. 187/CR del 29/12/2014, avente ad oggetto "*Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 3, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 26*".

Il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU), in accordo con il Settore Accreditamento della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria e previa consultazione con i Direttori delle Centrali Operative del SUEM 118 e con i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei soggetti interessati all'accreditamento, ha predisposto allo scopo l'elenco dei requisiti, la definizione del programma dei corsi e delle competenze del personale sanitario e non sanitario e l'elenco degli indicatori di attività.

Data la peculiarità dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, che per tipologia di soggetti eroganti, organizzazione e modalità operative differisce in modo sostanziale dalle altre attività sanitarie, si è ritenuto di non applicare alla stessa i requisiti generali previsti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie, individuando i requisiti peculiari per la specifica attività.

Poiché la L.R. in oggetto, all'art. 1, prevede per i soggetti autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all'espletamento delle attività di trasporto di soccorso e trasporto sanitario "in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso", ed attesa la necessità che tali soggetti possiedano un adeguato livello di esperienza per operare in nome, per conto e con oneri a carico delle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione, si è ritenuto di stabilire, come condizione preliminare per l'accreditamento, il possesso dell'autorizzazione sanitaria per un periodo non inferiore a 18 mesi per l'attività di trasporto sanitario ed a 30 mesi per l'attività di soccorso sanitario, attesa la maggiore complessità organizzativa di quest'ultima.

Per quanto concerne la formazione del personale si è ritenuto, in analogia con quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L.R. 9 aprile 2004, n. 9 e dalla Deliberazione n. 1080 del 17 aprile 2007 per i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di affidare al CREU la valutazione della rispondenza dei corsi ai criteri individuati.

In attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, e dal decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82 del 06/08/2013 nel gruppo tecnico multidisciplinare preposto all'accertamento del possesso e alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, individuato dall'Azienda ULSS capoluogo di riferimento, deve essere presente il direttore della Centrale Operativa del SUEM o suo delegato.

I documenti predisposti dal CREU sono stati sottoposti, ai sensi ai sensi della citata LR n. 22 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1145 del 5 luglio 2013 e n. 2636 del 30 dicembre 2013, alla valutazione dell'Organismo Tecnico Consultivo, che li ha esaminati nelle sedute del 13 e del 20 ottobre 2014 e del 17 novembre 2014 e li ha approvati.

Per quanto concerne gli oneri relativi all'accreditamento, l'Organismo Tecnico Consultivo ha valutato come congrui gli importi di seguito riportati, per analogia con gli oneri previsti per gli ambulatori, di cui all'Allegato A alla DGR 838/2008, anche considerati i carichi di lavoro necessari per l'istruttoria:

- sede operativa principale, fino a 5 mezzi: Euro 1050,00 (millecinquanta/00)
- fino a 5 mezzi aggiuntivi: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
- ogni sede operativa periferica Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)

Considerato che le Associazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR 30 agosto 1993, n. 40 e le Associazioni di Promozione Sociale di interesse pubblico riconosciute a livello nazionale, la cui attività è fondata sul volontariato, non producono reddito d'impresa ed offrono un rilevante servizio alla comunità, consentendo un considerevole risparmio economico alle Aziende Sanitarie, si ritiene di dover esentare tali soggetti dal pagamento di tali oneri.

La DGR n. 187/CR/2014 ha altresì approvato:

- l'elenco dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato A)
- i requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato B)
- la definizione degli indicatori per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato C).

Come previsto dall'Art. 3, comma 2, della L.R. 29 giugno 2012, n. 26, la DGR n. 187/CR/2014 è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente per il parere.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato la Deliberazione nella seduta n. 153 del 16 aprile 2015) ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Pagr 633 - IX Legislatura), con le seguenti proposte di modifica:

- proposta 1. Allegato A - Premessa

Sostituire "da almeno 18 mesi per l'attività di trasporto e da almeno 30 mesi per l'attività di soccorso" con "da almeno 24 mesi potendo dimostrare l'effettivo svolgimento, questo lasso di tempo, di servizi di trasporto sanitario derivanti da attività in numero non inferiore a 360 anno e per l'attività di soccorso sanitario da almeno 36 mesi, l'accreditamento per le attività di trasporto sanitario da almeno 12 mesi e poter dimostrare l'effettivo svolgimento dal momento dell'accreditamento per le attività di trasporto sanitario, di servizi derivanti da contratti/convenzioni con ULSS e/o Aziende Ospedaliere in numero non inferiore a 1000 anno" ed inserire la frase "Gli enti già provvisoriamente accreditati e che esplicano la loro attività per conto di ULSS e/o Aziende Ospedaliere possono continuare la medesima attività adeguandosi ai nuovi requisiti per l'accreditamento nei seguenti termini: per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, durante i quali gli enti suddetti potranno continuare ad usare i mezzi già a disposizione che non rispondessero alle caratteristiche prescritte; per la formazione del personale 36 mesi; per gli altri aspetti: 12 mesi. Per quanto riguarda gli enti /società al momento non accreditati, dovranno iniziare l'iter e chiedere l'accreditamento al raggiungimento di tutte le prescrizioni. Lo stesso dovrà essere concetto dopo visita ispettiva, debitamente distinta per il trasporto sanitario ed il soccorso sanitario"

- proposta 2. Allegato A - punto 2.5 - tracciabilità dei turni

Sostituire "L'ente dà evidenza della turnazione del personale e mantiene un archivio storico dei turni effettivamente svolti per un periodo di 10 anni" con "L'ente dà evidenza alla CO della turnazione del personale e mantiene un archivio storico dei turni svolti dal personale per un periodo di 5 anni, mantiene per un periodo di 10 anni la documentazione dei servizi svolti contenenti i dati del personale di equipaggio"

- proposta 3. Allegato A - punto 3.1.1 -Area di attesa

Sostituire "E' identificata un'area specifica per l'attesa del personale in servizio per l'attività di soccorso" con "Per le attività di trasporto ordinario: è identificata un'area specifica per l'attesa del personale, bagni, magazzino per i materiali e una zona lavaggio macchine e materiali. Per le attività di soccorso sanitario è necessario prevedere, in aggiunta: sede centrale: locale per il riposo notturno degli equipaggi, zona materiale sporco - magazzino materiale pulito - docce e bagni distinti per uomini e donne - zona lavaggio materiali - magazzino farmaci - zona lavaggio mezzi o evidenza di una convenzione con area di servizio con lavaggio mezzi - area amministrativa separata, dotata di archivio conforme alla normativa di cui al T.U. Privacy; sede periferica: zona per l'attesa ed il riposo del personale - bagni - magazzino per i materiali ed i

farmaci o armadiatura dedicata"

- proposta 4. Allegato A - punto 3.1.2 - Area sosta mezzi

Sostituire *"I mezzi in servizio sostano in un'area direttamente collegata alla viabilità principale"* con *"I mezzi in servizio sostano in un'area specificamente riservata ed adiacente alla sede operativa"*

- proposta 5. Allegato A - punto 3.1.2 - Area sosta mezzi

Sostituire *"L'attività di **soccorso** può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo il 1/1/2015 devono essere conformi EN 1789/2007"* con *"L'attività di **soccorso** può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo l'entrata in vigore della presente CR devono essere conformi EN 1789/2007"*

- proposta 6. Allegato A - punto 3.2.4 - Numero di mezzi a disposizione

Sostituire *"Possono essere accreditate le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare con una popolazione residente inferiore a 1500 abitanti"* con *"Possono essere accreditate per il **solo trasporto sanitario** le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare con una popolazione residente inferiore a 1500 abitanti."*

- proposta 7. Allegato A - punto 3.2.5 - Anzianità

Cancellare la frase *"solo per gli enti che hanno sede in comunità isolate"*

- proposta 8. Allegato A - punto 3.2.6 - Numero di mezzi in servizio

Sostituire *"l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 3 mezzi in servizio attivo per le Aziende Sanitarie. Gli enti che dispongono di 2 mezzi possono mantenere un solo mezzo in servizio attivo"* con *"l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 4 mezzi in servizio fino a 9, 2 ogni 10 fino a 19, da venti in servizio in poi 3 mezzi ogni 20"*

- proposta 9. Allegato A - punto 3.2.10 - Dispositivi di allarme e segnalazione

1. Sostituire *"I mezzi adibiti al **soccorso** devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori"* con *"I mezzi adibiti al **soccorso** devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu o barre luminose alla sommità del veicolo"*
2. Sostituire *"Il sistema di allarme acustico deve essere ridonato"* con *"Il sistema di allarme acustico deve essere conforme alla normativa vigente"*
3. Sostituire *"Tali mezzi devono inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti a veicolo fermo"* con *"Tali mezzi devono inoltre essere dotati di dei fari lampeggianti previsti dalla normativa vigente"*

- proposta 10. Allegato A - punto 3.2.11 - Dotazioni tecniche

Sostituire *"un rilevatore portatile di monossido di carbonio"* con *"solo per l'attività di soccorso: un rilevatore portatile di monossido di carbonio"*

- proposta 11. Allegato A - punto 4.1.5 - Competenze equipaggio automedica

Sostituire *"Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo almeno un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività"* con *"Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo almeno un autista soccorritore ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività"*

- proposta 12. Allegato B - punto 4.1.5 - Certificazione dei corsi

Sostituire *"Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza"* con *"Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dalla Centrale Operativa del SUEM 118 di riferimento sulla base degli schemi elaborati dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza"*

- proposta 13. Allegato C

1. Sostituire *"Tutte le missioni ricevute dalla CO prima del termine dell'orario di servizio sono svolte"* con *"Tutte le missioni di soccorso e soccorso avanzato ricevute dalla CO prima del termine dell'orario di servizio sono svolte fatto salvo gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal doppio equipaggio eventualmente presente in turno"*
2. Sostituire *"Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 120"*, salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dal contratto in essere con l'Azienda" con *"Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 180" nelle ore diurne e a 240" nelle ore notturne, salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dal contratto in essere con l'Azienda"*

In merito a tali proposte, sulla base della relazione in merito del Coordinatore del CREU si ritiene quanto segue:

- proposta 1: di non recepire la modifica, in quanto il requisito proposto non potrebbe essere soddisfatto da soggetti che volessero ottenere l'accreditamento ex-novo, venendosi così a creare una discriminazione tra soggetti accreditati e soggetti non accreditati;
- proposta 2: di recepire la modifica;
- proposta 3: di non recepire la proposta, in quanto relativa ad un requisito strutturale già previsto dalla disciplina per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di cui alla DGR 1080/2009;
- proposta 4: di recepire parzialmente la proposta integrando quanto previsto nella DGR n. 187/CR/2014, con la formula *"I mezzi in servizio sostano in un'area specificamente riservata ed adiacente alla sede operativa, direttamente collegata alla viabilità pubblica"*;
- proposta 5: di recepire la modifica;
- proposta 6: di non recepire la modifica, in considerazione della necessità di non porre limiti che possano compromettere la nascita e lo sviluppo di strutture associative al servizio delle comunità isolate
- proposta 7: di non recepire la modifica, in quanto un parco ambulanze troppo anziano potrebbe non garantire la necessaria sicurezza per gli operatori e per l'utenza;
- proposta 8: di recepire parzialmente la modifica, al fine di consentire un risparmio dei costi di gestione delle strutture accreditate, mantenendo tuttavia un adeguato margine di sicurezza relativamente alla garanzia di continuità di servizio anche in caso di guasti o incidenti ai mezzi, adottando la formula *"l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 3 mezzi in servizio attivo per le Aziende Sanitarie fino a 9 mezzi in servizio, e di uno ogni 4 ulteriori mezzi in servizio. Gli enti che dispongono di 2 mezzi possono mantenere un solo mezzo in servizio attivo."*
- proposta 9a: di recepire la modifica;
- proposta 9b: di non recepire la modifica, stante la necessità che i mezzi di soccorso dispongano di un sistema di allarme acustico ridondato che consenta di operare anche in caso di guasto;
- Proposta 9c: di non recepire la modifica, considerato che la dotazione proposta è fondamentale ai fini della sicurezza delle operazioni in strada;
- proposta 10: di recepire la modifica;
- proposta 11: di recepire la modifica;
- proposta 12: di non recepire la modifica, considerata la necessità di garantire l'uniformità a livello regionale della formazione del personale addetto ai servizi di emergenza;
- proposta 13a: di non recepire la modifica, in quanto tratta di un aspetto contrattuale che deve essere definito tra i contraenti in sede di stipula del contratto;
- proposta 13b: di non recepire la modifica, in quanto in contrasto con gli standard operativi di riferimento riconosciuti a livello internazionale e con la necessità di prestare un soccorso immediato ai pazienti critici.

Ciò premesso, si propongono all'approvazione della Giunta Regionale, quali parti integranti del presente atto, i seguenti documenti:

- Elenco dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (**Allegato A**)
- Requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario (**Allegato B**)
- Definizione degli indicatori per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (**Allegato C**)

In sede di prima applicazione della LR 26/2012, la verifica dei requisiti di accreditamento come sopra formulati avverrà su base documentale, fatta salva la verifica in loco degli stessi, qualora ritenuta necessaria per un completo accertamento della sussistenza dei requisiti. La verifica in loco, ove non già effettuata, sarà comunque svolta entro un anno dal rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 della LR 22/2001, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere tra i soggetti accreditati e le Aziende sanitarie, l'Azienda ULSS capoluogo pianifica un calendario di visite periodiche tale da poter sottoporre a visita tutti i soggetti accreditati che svolgono attività in favore delle Aziende sanitarie, entro un arco temporale di

36 mesi o minore; il CREU provvede ad individuare in dettaglio gli elementi da sottoporre a verifica.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento ~~atto~~ non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo 460/1997;

VISTE le Deliberazioni n. 1080 del 22/5/2007, n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 187/CR del 29/12/2014;

VISTO il parere della V Commissione Consiliare (Pagr 633 - IX Legislatura);

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, i requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'**Allegato A**, e dei relativi indicatori, di cui all'**Allegato C**, parti integranti della presente deliberazione;
2. di approvare i requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'**Allegato B**, parte integrante della presente deliberazione, affidando al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza la valutazione della rispondenza dei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai criteri individuati nell'allegato stesso;
3. di approvare la definizione degli oneri per l'accreditamento, come riportati in premessa, esentando dal pagamento degli stessi le Associazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR 30 agosto 1993, n. 40, e le Associazioni di Promozione Sociale di interesse pubblico riconosciute a livello nazionale;
4. di integrare le funzioni attribuite al CREU con la Deliberazione 1511 del 23/5/2003, attribuendo allo stesso, oltre alla valutazione della rispondenza dei corsi di formazione agli standard richiesti dall'accreditamento, la definizione degli elementi di valutazione previsti per le visite di verifica periodiche nell'ambito dei rapporti contrattuali;
5. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente deliberazione;
6. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione



ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 1/21

**ELENCO DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO**

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 2/21

PREMESSA

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto con ambulanza rilasciata dalla Regione del Veneto ai sensi della DGR 1080 del 22/5/2007 per la sede operativa principale, per le eventuali sedi operative secondarie e per le ambulanze **da almeno 18 mesi** per l'attività di trasporto e da **almeno 30 mesi** per l'attività di soccorso.

Tutte le eventuali prescrizioni presenti nel decreto di autorizzazione devono essere state superate.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 3/21

1 GESTIONE DELLA STRUTTURA			
1.1	Pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività	L'Ente ha definito in un documento i propri obiettivi e la pianificazione e la programmazione delle attività di assistenza che concorre a garantire, identificando la tipologia di attività ed i livelli assistenziali che intende garantire.	60% Documento
1.2	Organigramma	E' definito l'organigramma/funzionigramma della struttura, che identifica le attività, le responsabilità/funzioni, le competenze specifiche e i nominativi degli addetti all'interno del processo urgenza-emergenza.	100% Esiste/esistono uno specifico/i documento/i
1.3	Direttore Sanitario	Il Direttore Sanitario è responsabile della rispondenza dell'attività ai requisiti sanitari previsti e dell'analisi della qualità degli interventi svolti, della corretta gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature, sui titoli del personale, della rispondenza dei corsi ai requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del personale, e sulla documentazione sanitaria da questi redatta.	100% Esiste un documento che espliciti le funzioni svolte dal Direttore Sanitario e l'orario minimo di presenza, sottoscritto dallo stesso
1.4	Responsabile amministrativo	E' identificato un responsabile amministrativo incaricato della gestione amministrativa dell'ente e della corretta conservazione dei documenti amministrativi	100% Esiste un documento che identifica la persona incaricata e ne descrive le attività svolte, sottoscritto dallo stesso
1.5	Responsabile dell'attività formativa	E' identificato un responsabile dell'attività formativa che provvede all'organizzazione ed alla gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento periodico	100% Esiste un documento che identifica la persona incaricata e ne descrive le attività svolte
1.6	Responsabile del personale	E' identificato un responsabile del personale incaricato del mantenimento dei fascicoli personali, dell'istruttoria per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti, del processo per la selezione e per il reclutamento del personale,	100% Esiste un documento che identifica la persona incaricata e gli eventuali collaboratori e ne descrive le attività svolte

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 4/21

		della sorveglianza sul corretto comportamento del personale in servizio per la parte di competenza. Il responsabile può avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche attività relative alle funzioni attribuitegli.		
1.7	Responsabile dei mezzi	E' identificato un responsabile dei mezzi incaricato della predisposizione dei programmi di controllo e manutenzione e della loro corretta applicazione, nonché del mantenimento dell'efficienza e dell'idoneità dell'allestimento. Il responsabile può avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche attività relative alle funzioni attribuitegli.	100%	Esiste un documento che identifica la persona incaricata e gli eventuali collaboratori e ne descrive le attività svolte
1.8	Responsabile del materiale sanitario	E' identificato un responsabile del processo di gestione (acquisizione, stoccaggio, distribuzione, utilizzo e manutenzione) di tutto il materiale sanitario (presidi, farmaci,...) nonché le apparecchiature elettromedicali in dotazione all'ente.	100%	Esiste un documento che identifica la persona incaricata e ne descrive le attività svolte
Note	Una o più delle funzioni di cui ai punti da 1.3 a 1.8 possono essere svolte dallo stesso soggetto			

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 5/21

2 DOCUMENTAZIONE			
2.1	Tracciabilità degli interventi	E' presente una procedura che regolamenti come il personale in servizio provveda durante o immediatamente dopo ciascun intervento, alla compilazione della modulistica prevista dal sistema 118 o dall'Azienda Sanitaria ed alla consegna della stessa all'ospedale di destinazione	100% Procedura
2.2	Inoltro dei dati	E' presente una procedura che identifica le modalità con le quali l'ente provvede alla registrazione sul sistema informatico della C.O. 118 dei dati relativi agli interventi, secondo le procedure in uso localmente e/o alla trasmissione alla stessa della documentazione cartacea prevista	60% Procedura
2.3	Protezione delle informazioni	E' presente una procedura che preveda che tutti i documenti e/o i dati relativi agli interventi svolti dall'ente sono custoditi nel rispetto della vigente normativa sulla conservazione dei dati sensibili, sono accessibili solo al personale abilitato e protetti da accessi non autorizzati.	100% Procedura ed evidenza della corretta custodia
2.4	Trasmissione stato operativo	E' presente una procedura che preveda che il personale in servizio mantiene aggiornata la C.O. 118 sullo stato operativo dei mezzi	100% Procedura
2.5	Tracciabilità dei turni	L'ente dà evidenza alla CO della turnazione del personale e mantiene un archivio storico dei turni svolti dal personale per un periodo di 5 anni, mantiene per un periodo di 10 anni la documentazione dei servizi svolti contenenti i dati del personale di equipaggio	60% Schema tipo del prospetto dei turni e descrizione della modalità di conservazione della relativa documentazione

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 6/21

3	ASPETTI STRUTTURALI
---	---------------------

3.1	SEDE OPERATIVA			
3.1.1	Area di attesa	E' identificata un'area specifica per l'attesa del personale in servizio per l'attività di soccorso	60%	Evidenza nella planimetria
3.1.2	Area sosta mezzi	I mezzi in servizio sostano in un'area direttamente collegata alla viabilità pubblica ed adiacente alla sede operativa. Nei comuni montani i mezzi in servizio durante i mesi invernali devono sostare all'interno di una autorimessa chiusa, salvo il caso in cui siano dotati di sistema di riscaldamento del motore e dell'abitacolo operante a motore fermo.	60%	Evidenza nella planimetria. Per gli enti con sede nei comuni montani, se non è presente l'autorimessa, scheda tecnica dei mezzi da cui risultino le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento.
3.1.3	Linea telefonica dedicata	Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente una linea telefonica dedicata alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118	60%	Dichiarazione
3.1.4	Dotazioni informatiche	Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente un personal computer ed una stampante dedicati a tale attività ed una connessione ADSL a internet, stabilmente connessa.	60%	Descrizione della dotazione

3.2	MEZZI DI SOCCORSO			
3.2.1	Tipologia ambulanze	L'attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 553/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo l'entrata in vigore della presente norma devono essere conformi EN 1789/2007. L'attività di trasporto può essere svolta anche con ambulanze di tipo B (DM 533/87) o del tipo A della norma EN 1789/2007.	100%	Elenco dettagliato dei mezzi

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 7/21

3.2.2	Omologazione	I mezzi di soccorso devono essere immatricolati per “uso proprio” o per “uso noleggio con conducente” nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 137/2009 e dalla Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Prot. 0109636 del 21/12/2009 ed eventuali successive modificazioni. I mezzi accei devono essere omologati in conformità alle normative vigenti	100%	Copia della carta di circolazione di ciascun mezzo
3.2.3	Revisioni	I mezzi devono effettuare le revisioni periodiche previste dalle normative vigenti.	100%	Copia della carta di circolazione di ciascun mezzo
3.2.4	Numero di mezzi a disposizione	L'ente deve avere a disposizione almeno 2 ambulanze con le caratteristiche minime richieste per l'attività accreditata. Possono essere accreditate le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare con una popolazione residente inferiore a 1500 abitanti.	100%	Elenco dei mezzi a disposizione
3.2.5	Anzianità	I mezzi adibiti all'attività di soccorso devono avere un'anzianità massima di 7 anni dalla prima immatricolazione ed una percorrenza chilometrica inferiore ai 400.000 km. L'utilizzo di mezzi in deroga a tali requisiti può essere eccezionalmente consentito solo per gli enti che hanno sede in comunità isolate, previa verifica da parte del Direttore della Centrale Operativa 118 che ne attesti la piena efficienza. I mezzi adibiti all'attività di trasporto devono avere un'anzianità massima di 12 anni dalla prima immatricolazione	60%	Elenco dei mezzi a disposizione
3.2.6	Numero di mezzi in servizio	Salvo i casi di incidente maggiore e quanto previsto al punto 3.3, l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 3 mezzi in servizio attivo per le	100%	Requisito funzionale

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 8/21

		Aziende Sanitarie fino a 9 mezzi in servizio, e di uno ogni 4 ulteriori mezzi in servizio. Gli enti che dispongono di 2 mezzi possono mantenere un solo mezzo in servizio attivo.		
3.2.7	Fascicolo del mezzo	L'ente deve conservare per ciascun mezzo un fascicolo che documenti tutta la storia del veicolo, dall'acquisto alla dimissione, dove sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Il fascicolo può essere mantenuto anche in formato elettronico. Sul fascicolo deve essere annotata al termine di ciascun anno la percorrenza chilometrica del mezzo	100%	Fac-simile del fascicolo e procedura per la sua gestione
3.2.8	Programma di verifica e manutenzione	Per ciascuna tipologia di mezzo deve essere presente un dettagliato programma di verifica e manutenzione che comprende le manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dall'ente, le verifiche giornaliere e di inizio turno. Per ogni mezzo deve essere presente un registro, dove sono annotate tutte le operazioni di manutenzione e verifica. La procedura deve prevedere un modulo per la segnalazione del guasto, che riporti anche la presa in carico del problema da parte dell'addetto, l'intervento correttivo effettuato ed il relativo esito. La procedura deve prevedere le modalità dei collaudi da effettuare dopo un intervento di manutenzione straordinaria. La procedura deve indicare i soggetti, interni o esterni all'ente, che effettuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le procedure e la relativa modulistica possono essere anche in formato elettronico		Programma di manutenzione, fac-simile delle liste di controllo, del modulo di segnalazione guasto e del registro; elenco dei fornitori o dei soggetti interni abilitati agli interventi manutentivi

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 9/21

3.2.9	Inoperatività del mezzo	<p>Deve essere presente una procedura che identifichi i guasti ed i malfunzionamenti che comportano l'impossibilità di mantenere in servizio il mezzo. In particolari i mezzi non possono essere utilizzati se presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasti dei dispositivi di allarme luminoso; in questo caso è ammesso l'impiego del mezzo, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal rilievo del guasto, se rimangono comunque funzionanti almeno un dispositivo anteriore ed uno posteriore, entrambi sul tetto del mezzo; • allarme acustico non funzionante; • guasto dei dispositivi di illuminazione del veicolo; • pneumatici usurati o gonfiati a pressione non corretta; • cerchi delle ruote danneggiati; • assenza di uno o più bulloni di fissaggio; • validità della revisione scaduta. 	100%	Procedura, anche inserita nel programma di manutenzione
3.2.10	Dispositivi di allarme e segnalazione	<p>I mezzi adibiti al soccorso devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori, o barre luminose, nonché di due lampeggianti anteriori al di sotto del cofano motore. In alternativa a ciascuna coppia di lampeggianti è ammesso l'impiego di un'unica barra luminosa.</p> <p>Il sistema di allarme acustico deve essere ridondato. Tali mezzi devono inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti esclusivamente a veicolo fermo.</p> <p>I mezzi adibiti al trasporto devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori (o in alternativa di</p>	60%	Fotografie del mezzo

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 10/21

		barra luminosa) e del sistema di allarme acustico omologato. Tutti i mezzi devono essere dotati di cicalino per la retromarcia.		
3.2.11	Dotazioni tecniche	Oltre che dei presidi previsti per l'autorizzazione all'esercizio i mezzi devono essere dotati di: <ul style="list-style-type: none"> • un dispositivo di illuminazione portatile • un martelletto per la rottura dei vetri • solo per ambulanze di soccorso, un rilevatore portatile di monossido di carbonio 	100%	Elenco delle dotazioni del mezzo
3.2.12	Pneumatici	I mezzi operativi devono montare pneumatici termici invernali durante la stagione invernale	60%	Evidenza della disponibilità
3.2.13	Logo	Tutti i mezzi dei soggetti accreditati per l'attività di soccorso devono riportare i logo del sistema 118 conformi alla normativa regionale vigente. I mezzi devono riportare il nominativo dell'ente e non possono riportare numeri telefonici di emergenza diversi dal 118	60%	Fotografie del mezzo

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 11/21

3.3 DOTAZIONI SANITARIE			
3.3.1	Ambulanze di trasporto	<p>Sistema di aspirazione fisso o mobile</p> <p>Impianto fisso di distribuzione ossigeno</p> <p>Seggiolina da trasporto</p> <p>Set di assistenza respiratoria di base</p> <p>Materiale di Medicazione</p> <p>Set di immobilizzazione colonna e arti</p> <p>Forbice Robin o similare</p> <p>Sfigmomanometro</p> <p>Defibrillatore Automatico Esterno</p> <p>Barella a cucchiaino completa di cinture</p> <p>Telo portaferiti</p> <p>Lenzuola, coperte e telo termico</p> <p>Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti</p> <p>Portarifiuti</p>	<p>100%</p> <p>Elenco dettagliato delle attrezzature di bordo</p>
3.3.2	Ambulanze di soccorso di base	<p>Sistema di aspirazione fisso o mobile</p> <p>Impianto fisso di distribuzione ossigeno</p> <p>Seggiolina da trasporto</p> <p>Set di assistenza respiratoria di base</p> <p>Materiale di Medicazione</p> <p>Set di immobilizzazione colonna e arti</p> <p>Estricatore di Kendrick</p> <p>Forbice Robin o similare</p> <p>Sfigmomanometro</p> <p>Pulsiossimetro</p> <p>Defibrillatore Automatico Esterno</p> <p>Barella a cucchiaino completa di cinture</p> <p>Telo portaferiti</p> <p>Lenzuola, coperte e telo termico</p> <p>Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti</p> <p>Portarifiuti</p>	<p>100%</p> <p>Elenco dettagliato delle attrezzature di bordo</p>

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 12/21

3.3.3	Ambulanze di soccorso avanzato	<p>Sistema di aspirazione fisso e mobile</p> <p>Impianto fisso di distribuzione ossigeno con almeno 2 bombole da 7 litri</p> <p>Bombola ossigeno portatile</p> <p>Seggiolina da trasporto</p> <p>Set di assistenza respiratoria avanzata</p> <p>Materiale di Medicazione</p> <p>Set di immobilizzazione colonna e arti</p> <p>Set accesso venoso e infusione, compresa intraossea</p> <p>Set farmaci</p> <p>Sistema CPAP</p> <p>Estrattore di Kendrick</p> <p>Immobilizzatore pediatrico</p> <p>Forbice Robin o similare</p> <p>Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat</p> <p>ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione</p> <p>Defibrillatore Automatico Esterno</p> <p>Barella a cuscino completa di cinture e fermacapo</p> <p>Asse spinale completa di cinture e fermacapo</p> <p>Materassino a depressione</p> <p>Telo portaferiti</p> <p>Lenzuola, coperte e telo termico</p> <p>Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti</p> <p>Portarifiuti</p>	100%	Elenco dettagliato delle attrezzature di bordo
3.3.4	Ambulanze di soccorso avanzato medicalizzate	<p>Sistema di aspirazione fisso e mobile</p> <p>Impianto fisso di distribuzione ossigeno con almeno 2 bombole da 7 litri</p> <p>Bombola ossigeno portatile</p> <p>Seggiolina da trasporto</p> <p>Set di assistenza respiratoria avanzata e intubazione¹</p> <p>Set di immobilizzazione colonna e arti</p> <p>Set accesso venoso e infusione, compresa</p>	100%	Elenco dettagliato delle attrezzature di bordo

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 13/21

		intraossea ¹ Set farmaci Materiale di Medicazione ¹ Sistema CPAP Estricatore di Kendrick Immobilizzatore pediatrico Forbice Robin o similare Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat-Capnometria ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione Defibrillatore con Pacing T.C. Ventilatore polmonare Barella a cucchiaino completa di cinture e fermacapo Asse spinale completa di cinture e fermacapo Materassino a depressione Telo portaferiti Lenzuola, coperte e telo termico Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti Portarifiuti		
3.3.5	Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica)	Aspiratore mobile Bombola ossigeno portatile Set di assistenza respiratoria avanzata e intubazione Set di immobilizzazione colonna e arti Set accesso venoso e infusione, compresa intraossea Set farmaci Materiale di Medicazione Estricatore di Kendrick Immobilizzatore pediatrico Forbice Robin o similare Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat-Capnometria ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione Defibrillatore con pacing T.C. Ventilatore polmonare Barella a cucchiaino completa di cinture e fermacapo	100%	Elenco dettagliato delle attrezzature di bordo

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 14/21

3.3.6	Barella	Lenzuola, coperte e telo termico La barella deve avere il carrello retrattile e deve essere dotata di fermo di sicurezza che ne impedisce l'uscita dal veicolo se il carrello non è estratto. Il dispositivo di fermo a bordo deve essere approvato dal costruttore della barella e deve consentire il bloccaggio su tutti gli assi. Per ciascuna barella deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e modello, data di acquisto, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto incaricato degli interventi di manutenzione	100%	Documentazione fornita dall'allestitore, fotografie
3.3.7	Apparati di comunicazione	Tutte le ambulanze in servizio devono avere a bordo un apparato radio veicolare operante sulle frequenze in uso al sistema di emergenza territoriale ed un telefono cellulare	100%	Elenco degli apparati
3.3.8	Materiale di protezione	Tutte le ambulanze devono essere dotate di: - guanti monouso non sterili di misura S-M-L - mascherine chirurgiche - 3 mascherine FFP2 - soluzione idroalcolica per disinfezione delle mani - box per la raccolta di taglienti Se non previsti nella dotazione individuale del personale, le ambulanze di soccorso devono essere dotate anche di: - 2 elmetti protettivi - 2 paia di occhiali protettivi - un indumento ad alta visibilità per ciascun componente dell'equipaggio a bordo	100%	Elenco dei materiali a bordo
3.3.9	Elettromedicali	Per ciascun apparecchio elettromedicale deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e modello, data di acquisto, estremi del	100%	Fac simile della scheda

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 15/21

		collaudo, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto incaricato degli interventi di manutenzione		
3.3.10	Manuali d'uso	Per ciascun apparecchio elettromedicale, per le dotazioni sanitarie per l'immobilizzazione ed il trasporto e per la barella devono essere presenti il manuale d'uso ed una scheda d'uso semplificata a disposizione del personale, anche in formato elettronico	100%	Descrizione delle modalità di gestione dei manuali d'uso – Scheda d'uso semplificata
3.3.11	Lista di verifica	Per ciascun mezzo deve essere presente una procedura che identifichi i controlli periodici, giornalieri e di inizio turno da effettuare, relativi alla presenza a bordo di tutto il materiale ed alla funzionalità dello stesso. L'esito del controllo deve essere registrato su apposita lista di verifica.	100%	Procedura e lista di verifica

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 16/21

4 COMPETENZE DEL PERSONALE				
4.1 COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI				
4.1.1	Ambulanze di trasporto	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività	100%	Disposizione di servizio sulla composizione dell'equipaggio
4.1.2	Ambulanze di soccorso di base	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività	100%	Disposizione di servizio sulla composizione dell'equipaggio
4.1.3	Ambulanza di soccorso avanzato	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un infermiere con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività	100%	Disposizione di servizio sulla composizione dell'equipaggio
4.1.4	Ambulanza di soccorso avanzato medicalizzata	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo un autista soccorritore, un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività	100%	Disposizione di servizio sulla composizione dell'equipaggio
4.1.5	Autoveicolo di soccorso avanzato (automedica)	Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo almeno un autista soccorritore ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività	100%	Disposizione di servizio sulla composizione dell'equipaggio
4.2 REQUISITI E FORMAZIONE PERSONALE				
4.2.1	Volontario soccorritore	Per l'attività di trasporto il volontario deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato B2 superando la prova di valutazione finale Per l'attività di soccorso il volontario deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato B3 superando la prova di	100%	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 17/21

		valutazione finale		
4.2.2	Autista soccorritore	Oltre a quanto previsto al punto 7.1 l'autista deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato B4, se volontario, o B5, se dipendente, superando la prova di valutazione finale	60%	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
4.2.3	Operatore Socio sanitario	Per svolgere attività di soccorso l'OSS deve aver partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all'allegato B3 superando la prova di valutazione finale	100%	Programma del corso e relativi attestati di superamento della prova finale
4.2.4	Infermiere	L'infermiere deve essere in possesso del relativo diploma. Per svolgere attività di soccorso deve avere seguito un programma formativo con le caratteristiche di cui all'allegato B6	100%	Descrizione dei requisiti per la selezione
4.2.5	Medico	Il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: - specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza - Abilitazione all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale - Percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all'allegato B7	100%	Descrizione dei requisiti per la selezione
4.2.6	Selezione del personale	L'ente deve dotarsi di una procedura per la selezione del personale professionale che preveda in dettaglio la valutazione dei titoli, delle competenze e psico-fisica. L'ente acquisisce tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di Legge.	100%	Procedura
4.2.7	Fascicolo personale	L'ente mantiene, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un fascicolo relativo a ciascun operatore che opera all'interno dell'ente. Il fascicolo può essere in formato elettronico	100%	Fac simile del fascicolo

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 18/21

4.2.8	Regolarità del rapporto di lavoro	L'ente deve attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E' inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori	100%	Fac simile contratti di lavoro e copertura assicurativa
4.2.9	Personale del SSN	La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N.	100%	Dichiarazione
4.2.10	Rimborso spese al personale volontario	Esiste una deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute al personale volontario e che prevede il rimborso delle sole spese documentate sostenute per l'espletamento del servizio, escludendo la corresponsione di rimborsi forfettari	100%	Delibera del consiglio direttivo
4.2.11	Aggiornamento e formazione continua	Esiste una programmazione delle attività di aggiornamento periodico per le diverse categorie di personale, che prevede la partecipazione individuale ad almeno due eventi formativi per un totale minimo di 10 ore annue. Nel fascicolo personale esiste una registrazione delle attività di formazione ed aggiornamento programmato.	60%	Programma triennale
4.2.12	Inserimento nuovo personale	Esiste una documentazione predisposta da distribuire al nuovo personale E' predisposto un piano di affiancamento del nuovo personale inserito.	100%	Documentazione relativa e piano di affiancamento

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 19/21

5 APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI				
5.1 GESTIONE DEI RISCHI				
5.1.1	Rischi Biologici	Esiste un protocollo per i rischi biologici	100%	Protocolli e procedure
5.1.2	Pazienti infettivi	Esiste una procedura per il trasporto di pazienti sospetti infettivi	60%	Procedura
5.1.3	DPI ad alta visibilità	Esiste una procedura per l'impiego dei DPI ad alta visibilità	100%	Procedura
5.1.4	Sostanze pericolose	Esiste una procedura per le operazioni in presenza di sostanze pericolose e per la presa in carico ed il trasporto di pazienti contaminati	60%	Procedure
5.1.5	Gas Medicinali	deve essere presente un contratto con una ditta autorizzata per la fornitura di ossigeno medicinale (<i>spostare su dotazioni sanitarie</i>) se le bombole sono di proprietà della struttura devono essere presenti i certificati di collaudo di ciascuna bombola possono essere impiegate solo bombole il cui certificato di collaudo non sia scaduto se le bombole sono fornite dalla ditta prive di riduttore di pressione lo stesso deve essere sottoposto a manutenzione periodica a cura della struttura per ciascun riduttore di pressione deve essere presente una scheda che riporti la periodicità dei controlli manutentivi ed il soggetto incaricato di svolgerla deve essere presente una procedura per la sostituzione delle bombole di ossigeno che descriva tutte le operazioni da compiere a fini di sicurezza dell'operazione e dell'impianto deve essere presente una procedura per i controlli periodici della tenuta dell'impianto di	60%	Procedure

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 20/21

		distribuzione dell'ossigeno di bordo dell'ambulanza, che devono essere riportati sul registro di manutenzione del mezzo.		
5.1.6	Rischio clinico	Il personale possiede nozioni adeguate alla propria competenza in merito all'identificazione di near-miss, eventi avversi ed eventi sentinella, nonché sulle procedure relative alla gestione delle relative segnalazioni.	60%	Documento informativo
5.1.7	Gestione non conformità	Esiste una procedura per la segnalazione di criticità, non conformità e di eventi avversi verificatisi durante i servizi e per la presa in carico delle segnalazioni, che preveda l'immediata trasmissione delle informazioni alla C.O.118 o all'Azienda sanitaria interessata, per i servizi gestiti direttamente da quest'ultima	60%	Procedura

5.2 PROTOCOLLI E PROCEDURE				
5.2.1	Procedure operative	Esiste un manuale delle procedure operative applicabili agli interventi di soccorso e trasporto	60%	Manuale delle procedure
5.2.2	Accettazione della missione	Esiste una procedura che descrive le modalità di ricezione della richiesta di intervento, di localizzazione del target e le tempistiche di esecuzione dei servizi	100%	Procedura
5.2.3	Protocolli clinici	Per l'attività di soccorso esistono protocolli clinici approvati dalla CO 118 o disposti dalla stessa per i principali quadri clinici, destinati a ciascuna delle tipologie di operatori dell'ente: - arresto circolatorio - trauma - ictus e neurolesione - infarto miocardico acuto - perdita di coscienza - ipoglicemia	60%	Protocolli

ALLEGATO A alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 21/21

		<ul style="list-style-type: none">- convulsioni- reintegro volêmico- paziente violento e psichiatrico, TSO- intossicazione acuta- sospetta intossicazione da monossido- incidente maggiore		
5.2.4	Distribuzione delle informazioni	I protocolli clinici sono a disposizione degli operatori, anche su supporto elettronico. Esiste una modalità di notifica dell'introduzione o dell'aggiornamento di un protocollo	60%	Evidenza



ALLEGATOB alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 1/8

**REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO
ALL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO**

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 2/8

B.1. Criteri generali**B.1.1 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli**

L'ente accreditato provvede all'organizzazione dei corsi in proprio o si affida ad un ente esterno.
I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da quelli che li hanno rilasciati.

B.1.2 Responsabilità del corso

Il Direttore dei corsi deve avere esperienza di attività didattica nell'ambito dell'emergenza urgenza presso le afferenti al sistema SUEM 118, le Università o i Centri di Formazione delle Aziende Sanitarie o essere certificato quale formatore da Società Scientifiche operanti nello specifico settore o da Enti abilitati.

B.1.3 Requisiti dei formatori

La docenza può essere affidata a:

Medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Specializzazione in discipline affini alla materia trattata
- Anzianità di servizio superiore a 5 anni nell'emergenza territoriale
- Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate del Servizio Sanitario Regionale, dall'Università o da centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionali, competenti per le materie trattate

Non medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate dal Servizio Sanitario Regionale, dall'Università, da centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionale competenti per le materie trattate, dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
- Esperti professionali per le materie non sanitarie

B.1.4 Certificazione dei partecipanti

Il programma di ciascun corso deve identificare le abilità che devono essere acquisite dal partecipante al corso stesso e che saranno oggetto della prova di verifica finale.

Il direttore del corso rilascia, a coloro che hanno superato l'esame finale, un attestato che elenca le abilità raggiunte dal partecipante.

B.1.5 Certificazione dei corsi

Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza.

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 3/8

B.2. Corso base per soccorritoreB.2.1 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.

B.2.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere

Organizzazione del soccorso sanitario
Norme generali di comportamento del soccorritore
Cenni di anatomia e fisiologia
Valutazione della scena
Funzioni vitali
BLS
Insufficienza respiratoria e circolatoria
Controllo delle emorragie
Traumi cranici e vertebrali
Traumi scheletrici
Traumi addominali e toracici
Ferite
Ustioni
Perdita di coscienza non traumatica
Altri quadri acuti di natura non traumatica
Reazioni allergiche
Avvelenamenti ed intossicazioni
Convulsioni
Sorveglianza del paziente durante il trasporto
Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
Impiego dei sistemi di trasporto
Cenni di ossigenoterapia

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 4/8

B.3. Corso avanzato per soccorritoreB.3.1 Durata del corso

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.
Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore.

B.3.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere

Organizzazione del sistema regionale 118
Organizzazione della rete ospedaliera
Operatività dei mezzi di soccorso nel sistema 118
Gestione della missione di soccorso
Protocolli per le comunicazioni radio
La relazione con il paziente
La gestione dei rischi
La responsabilità del soccorritore
BLS-D
PBLS
Valutazione AVPU
Scenari di intervento relativi a incidente stradale, ictus, infarto miocardico acuto, arresto circolatorio
Incidente maggiore
Utilizzo dei sistemi di estricazione e trasporto in emergenza

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 5/8

B.4. Corso base per autista soccorritore**B.4.1 Durata del corso**

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.
Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso).

B.4.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere:

Normative che regolano la guida in emergenza
Verifiche, controlli, piccola manutenzione dei mezzi
Condotta del mezzo nelle diverse condizioni operative
Nozioni di meccanica e componentistica
Tecnologie per la sicurezza
Posizione di guida
Cinetica (curva, frenata, velocità)
Approccio agli incroci
Posizione sul luogo dell'evento
Influenza della guida sulle condizioni del paziente

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida in circuito o spazio chiuso con ambulanza:

Esercizio con birilli a bassa e media velocità e a distanza variabile
Impostazioni di curva
Condotta veloce
Frenata nelle diverse condizioni
Retromarcia

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 6/8

B.5. Corso avanzato per autista soccorritore**B.5.1 Durata del corso**

Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.
Per l'ammissione al corso è necessario aver seguito con esito positivo il corso base per soccorritore (autista di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per soccorritore (per ambulanze di soccorso).

B.5.2 Programma del corso

Gli argomenti trattati nel corso devono prevedere un approfondimento del corso base.

Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza in circuito o spazio chiuso:

Esercizio con birilli a bassa e media velocità
SKID (con autovettura)
Sovra e sottosterzo
Impostazioni di curva
Condotta veloce
Frenata nelle diverse condizioni
Cambio di direzione ed evitamento dell'ostacolo
Regolarità di velocità

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 7/8

B.6. Requisiti per l'infermiere

Diploma di infermiere
Corso BLSD – PBLSD
Corso ALS o equivalente
Corso PTC avanzato o equivalente
Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
Corso gestione avanzata delle vie aeree
Corso interpretazione ECG
Corso Incidente Maggiore
Formazione specifica sui protocolli clinici in uso

ALLEGATO B alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 8/8

B.7. Requisiti per i Medici

I medici non in possesso della specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina d’Emergenza o dell’attestato di Emergenza Sanitaria Territoriale devono aver conseguito i seguenti attestati:

- Corso ALS/ACLS o equivalente
- Corso PTC avanzato o equivalente
- Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
- Corso gestione avanzata delle vie aeree
- Corso interpretazione ECG
- Corso Incidente Maggiore



ALLEGATOC alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 1/2

**DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO**

ALLEGATOC alla Dgr n. 1515 del 29 ottobre 2015

pag. 2/2

Regolarità della presenza	Il mezzo di soccorso è presente in servizio negli orari stabiliti	99° percentile
Regolarità della composizione dell'equipaggio	Sono presenti a bordo tutte le figure previste dal contratto con l'Azienda	95° percentile
Regolarità del servizio	Tutte le missioni ricevute dalla CO prima del termine dell'orario di servizio sono svolte	99° percentile
Rapidità di risposta	Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 120", salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dal contratto in essere con l'Azienda	95° percentile
Raccolta dati	La scheda di missione è compilata	100° percentile